

354

N. 2264

# SENATO DEL REGNO


SEGRETARIATO GENERALE

354

Nome e cognome del Senatore *Bucci Ammiraglio Umberto*  
 Data del R. Decreto di nomina *25 Marzo 1939 - XVII*  
 Categoria *14<sup>a</sup>*  
 Luogo e data di nascita *Napoli il 22 Maggio 1877*  
 Titoli gentilizii, professionali e cavallereschi

### DOCUMENTI PRESENTATI

*Copia stato di servizio*  
*Stratto fede di nascita -*  
*Notizie personali*



Data dell'adunanza della Commissione permanente nella quale furono esaminati i titoli e risoluzioni adottate

- 5 APR. 1939 Anno XVII

Nome del relatore

Data della relazione e numero dello stampato

Data della deliberazione del Senato

Data del giuramento *17 APR. 1939 Anno XVII*

Data della trasmissione al Senatore del R. Decreto di nomina

Decaduto dalla carica di Senatore con ordinanza *19 DIC 1945* dell'Alta Corte di Giustizia istituita dall'art. 2 del Decreto legislativo luogotenenziale *27 lug 1944, n. 189*, per le sanzioni contro il fascismo.

### ANNOTAZIONI

**MINISTERO DELLA MARINA**

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E SERVIZI MILITARI

Estratto matricolare del Ammiraglio di squadra designato  
d'Armata **B U C C I** **Umberto** .  
figlio di **Errico** e di **Isabella Civita**  
nato il **22 maggio 1877** a **Napoli**  
provincia di \_\_\_\_\_

**Servizi e Gradi**

**ALLIEVO** nella R.Accademia Navale dal 3 novembre  
1889 per Decreto Ministeriale 30 otto-  
bre 1889

**GUARDIAMARINA** nel Corpo dello Stato Maggiore  
Generale della R.Marina per R.Decreto  
14 giugno 1894

**SOTTOTENENTE DI VASCELLO** per R.Decreto 12 luglio  
1896

**TENENTE DI VASCELLO** per R.Decreto 16 marzo 1889

**CAPITANO DI CORVETTA** per merito di guerra per R.  
Decreto 12 agosto 1912

**CAPITANO DI FREGATA** per D.Luogotenenziale II  
maggio 1916

**CAPITANO DI VASCELLO** dal 16 luglio 1919 per Decre-  
to luogotenenziale 10 luglio 1919

**CONTRAMMIRAGLIO** per R.Decreto 11 aprile 1926

AMMIRAGLIO DI DIVISIONE con anzianità di grado

28 luglio 1928 per R.D. 29 luglio 1928

AMMIRAGLIO DI SQUADRA con anzianità di grado 5 no\_

vembre 1933 con R.D. 26 ottobre 1933

AMMIRAGLIO DI SQUADRA designato d'Armata con R.De\_

creto 24 luglio 1936

COLLOCATO " a disposizione , a decorrere dall' II

aprile 1938 per R.Decreto 7 aprile 1938

RR. NAVI	NAVIGAZIONE		IN TEMPO					
	DATA IMBARCO	DATA SBARCO	DI PACE			DIGUERRA		
			ANNI	MESI	GIORNI	ANNI	MESI	GIORNI
V. Emanuele	6/7/1890	26/10/890	3	20				
Pisani	26/6/91	21/10/891	3	25				
Giola	25/6/92	15/10/892	3	20				
Giola	16/6/93	1°/11/893	4	15				
Re Umberto	16/11/94	16/2/895	3					
Re Umberto	16/2/895	25/2/896	1	-	9			
Vesuvio	25/2/896	21/6/896	3	26				
Sardegna	21/6/896	18/9/896	2	27				
Governale	1°/10/896	25/4/897	6	24				
Volta	25/4/897	7/6/897	1	12				
Confianza	15/6/897	11/8/897	1	26				
R. Di Lauria	11/8/97	30/8/897		19				
R. DI Lauria	9/9/897	10/10/97	1	1				
Calatafimi	1°/1/898	6/10/898	9	5				

(Continuazione della matricola del Sig. )

RR. NAVI	NAVIGAZIONE		TEMPO					
	BAFA IMBARCO	DATA SBARCO				DIGUERRA		
			ANNI	MESE	GIORNI	ANNI	MESI	GIORNI
CHIOGGIA	20/I0/898	I°/I0/99	11	11				
F. GIOIA	20/II/899	6/3/900	3	16				
F. GIOIA	I6/1/900	I6/II/900	4					
E. FILIBERTO	I°/3/90I	14/7/90I	4	13				
VESPUCCI	I6/7/90I	II/II/0I	3	25				
CURTATONE	II/II/0I	I°/4/902	4	20				
TRINACRIA	6/5/902	9/6/902	I	3				
LIGURIA	I°/8/902	7/7/903	II	6				
VESPUCCI	24/7/905	7/II/905	3	13				
VESPUCCI	13/7/906	6.II/906	3	23				
ETNA	26/7/909	II/II/909	3	15				
TORP 68 .S Cte	21/7/9I0	3/8/9II	1	-	12			
" 147 S. Dtà	6/8/9II	14/8/9II			=			
ARDEA Cte	14/8/9II	I9/9/9II	1	5				
147 S Dtà	21/9/9II	24/9/9II			=			
DANDOLO	24/9/9II	14/10/II			20			
AVVOLTOIO cte	3/12/9II	I6/1/9I2	1	13				
SIRIO Cte	I°/2/9I2	12/4/9I2	2	2			9	
SPICA cte	12/4/9I2	8/9/9I2	1	19			3	7
TRINACRIA Cte	9/9/9I2	6/10/9I2			27			
INSIDIOSO Cte	6/7/9I4	II/5/16	10	18			11	17

NAVIGAZIONE			IN TEMPO			
NOME NAVI	DATA IMBARCO	DATA SCARICO	IN PACE		DI GUERRA	
			ANNI	MESI	ANNI	MESI
ELBA	11/5/916	9/2/917			8	28
C.S.M. Div. Espl.						
ETNA	9/2/917	26/12/17			10	17
C.S.M. Sup. N. Brindisi						
MARSALA Cte	27/12/917	26/10/18		23	9	6
BASILICATA	13/11/918	19/11/18		6		
EUROPA Cte	23/11/918	31/5/19		6	8	
MINERVA "	1°/6/919	18/7/20	1	1	17	
YODICE "	19/7/20	24/12/20		5	5	
C. DI CAVOUR	17/8/21	3/9/21			16	
RIBOTY Cte	4/11/23	21/2/925	1	3	17	
TIGRE	16/1/30	1°/8/930		6	15	
Cte Div. Espl.						
ZENO	1°/8/30	31/8/930		1		
Cte Div. Espl.						
DA RECCO	31/8/930	22/2/31		5	22	
Cte Div. Espl.						
USODIMARE	22/2/931	1°/6/31		3	9	
Cte Div. Espl.						
DA RECCO	1°/6/31	6/4/32		10	5	
Cte Div. Espl.						
DA BARBIANO	27/6/32	16/8/32			19	
Giud. Nav.						
FIUME	15/5/33	12/6/33			27	
Comm. Contr. Tiri						
DA BARBIANO	12/6/33	30/6/33			18	
Pres. Comm. Contr. Tiri						
POLA	16/5/34	12/6/34			28	
Pres; Comm. Eserc.						
CADORNA	17/6/34	25/6/34			8	
ZARA	1°/5/935	16/9/37	2	4	15	
Cte C.1° Squadra						
CAVOUR	16/9/937	7/2/38		4	21	
Cte C.1° Squadra						

COMPUTABILE agli effetti dell'art. 1 della legge

1 luglio 1890, n. 730, il seguente servizio:

Governale 12=10=1896 25/4/897

Volta 25= 4=897 19/5/897

Ha contratto matrimonio con la Sig. Calvanese Mar\_  
gherita il 12 settembre 1903 previa autoriz\_  
zazione Sovrana 7 maggio d.a.

Cavaliere della Corona d'Italia per R.D. 27/5/911

Ufficiale Istruttore supplente del Tribunale M.M.  
di Napoli dal 6 agosto 1911

Campagna di guerra Italo Turca 1911=1912

Medaglia di argento al valor militare per R.D. 9  
aprile 1913 " Al Comando di una salurante  
la condusse in una difficile spedizione not\_  
turna nello Stretto dei Dardanelli sotto  
l'intenso fuoco nemico dando prova di co\_  
raggio personale e di elevate qualità mi\_  
litari e navali = Dardanelli 18/19 luglio  
1912 /

Autorizzato a fregiarsi della medaglia  
commemorativa a ricordo della campagna  
Italo-Turca istituita con R' D' 21 novem-  
bre 1912 N° 1342.

Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro per R. Decreto

4 giugno 1914

Autorizzato a fregiarsi della Croce d'Oro per anzianità di servizio militare istituita con R. D. 8 novembre 1900 N. 353.

Elogiato dal Comando in Capo dell'Armata per l'ottimo servizio di scorta fatto nelle diverse navigazioni della sua azione in occasione di spedizioni di oltre mare trovandosi al Comando del C.T. Insidioso ( Disp. Min. 4 gennaio 1916 )

Medaglia di argente al valor militare per D. Luog. 17 Giugno 1917 " Per aver , quale Comandante di cacciatorpediniere compiuto con ardimento risolutezza ed abilità , missioni di guerra ed aver efficacemente controbattuto il tiro di batterie nemiche " Basso Adriatico 1915 -24/26 Febr. 1916

Cavaliere nell'Ordine Militare di Savoia per R.D. 5 agosto 1917 " Capo di Stato Maggiore di Divisione Navale in combattimento , coadiuvava brillantemente il suo Ammiraglio e dava prova di calma , prontezza e serenità di giudizio in ogni fase di azione ( Basso Adriatico 15 maggio 1917 )

Ufficiale della Corona d'Italia per D.Luog. 22 dicembre 1918

Croce al merito di guerra istituita con R° D° 19 gennaio 1918 N° 205  
Comandante Scuola Meccanici Castellammare di Stabia dal 26 ottobre 1918 al 12 novembre 1918

+

COMPUTABILE agli effetti dell'art. 1, lett. b), del D. L.  
Luog. 13 marzo 1919 n. 565, il seguente servizio:

R.N. " Sirio 17 marzo 1912 al 21 marzo 1912

Campagna di guerra 1915

id. 1916

id. 1917

id. 1918

Autorizzato a fregiarsi della medaglia  
commemorativa della guerra 1915-1918,  
istituita con R. D. 29 luglio 1920 N. 1241  
ed apporre sul nastro le fascette rela-  
tive agli anni 1915/1916/1917/1918

Autorizzato a fregiarsi della medaglia a ricordo della  
Unità d'Italia istituita con R. Decreto 19 gennaio 1922,  
n. 1229.

Presidente Commissione Piroscafi di Napoli dal 30  
agosto 1921 al 17 maggio 1922

Destinato al Comando in Capo di Napoli dal 24 di-  
cembre 1920 al 16 agosto 1921 e dal 4 settem-  
bre 1921 all' 8 settembre 1921

Destinato al Ministero della Marina ( Direzione Ge-  
nerale del C.R.E. ) dal 16 settembre 1912 al  
20 aprile 1913 e ( Gabinetto di S.E. il Mini-  
stro ) dal 21 agosto 1913 al 4 luglio 1914

Capo di Stato Maggiore del Comando in Capo del Di-  
partimento M.M. del Basso Tirreno dal 16 marzo  
1923 al 30 ottobre 1923



Commendatore della Corona d'Italia con Sovrano moto  
proprio 5 luglio 1924

Capo Divisione al Ministero della Marina - Direzione  
Generale Servizio Militare dal 1° marzo 1925 al  
1° II maggio 1925

Autorizzato a fregiarsi della Croce d'Oro sormo-  
nata dalla Corona Reale per anzianità di servizio militare  
istituita con R. D. 8 novembre 1900, N. 358.  
Capo di Gabinetto di S.E. il Ministro della Marina  
dal 12 maggio 1925 al 16 novembre 1926

Ufficiale dei SS. Maurizio e Lazzaro per R.D. 18  
febbraio 1926

Direttore Generale del Personale e dei Servizi Mili-  
tari dal 16 novembre 1926 al 15 giugno 1929

Ascritto dal 1° luglio 1928 al C.C. del Dipartimento  
Marittima dell'Ionio e Basso Adriatico .

Comandante della Divisione Esploratori dal 16 gen-  
naio 1930 al 6 aprile 1932

Commendatore nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro  
per R.D. 1° giugno 1930

Grande Ufficiale nell'Ordine della Corona d'Italia  
con Sovrano Moto Proprio 3 maggio 1931

Ispettore di Allestimento e Presidente della Commis-  
sione di Collaudo degli Incrociatori dal 1° mag-  
gio 1932 al 6 ottobre 1932 .

Ispettore di allestimento e Presidente della Commis-

(Continuazione della matricola del Sig. Bucci Umberto )

sione di Collaudo degli Incrociatori e dei Cacciatorpediniere dal 6 ottobre 1932 al 21 settembre 1933

A disposizione del Ministero per ispezioni dal 21 settembre 1933 al 1° Novembre 1933

Destinato al Comando in Capo del Dipartimento M.M. dell'Jonio e Basso Adriatico = Comandante dal 1° Novembre 1933 al 23 aprile 1935

Grande Ufficiale nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro con R.D. 17 gennaio 1935

Destinato a Roma a disposizione per ispezioni dal 23 aprile 1935 al 28 detto .

Cavaliere di Gran Croce decorato del Gran Cordone dell'Ordine della Corona d'Italia con R.D. 25 aprile 1936

Medaglia Mauriziana al merito militare di dieci lustri con R.D. 24 luglio 1936

Presidente del Comitato Superiore di Coordinamento per i progetti tecnici dal 6 febbraio 1938

Membro ordinario del Comitato degli Ammiragli con R.D. 9 dicembre 1937

Medaglia di onore per lunga navigazione con R.D. 6 luglio 1938

=====

10

Roma li 28 marzo 1939 = XVII

IL TENENTE COLONNELLO COMMISSARIO



CAPO SEZIONE

*Pharis*

ASSSR  
Archivio storico del Senato della Repubblica

IL PRESIDENTE  
DEL COMITATO SUPERIORE DI COORDINAMENTO  
PER I PROGETTI TECNICI DELLA R. MARINA



Roma, 13 aprile 1939/XVII

On. Segreteria  
del Senato del Regno

= ROMA =

Vi rimetto, come da richiesta, un estratto  
del mio atto di nascita.

L'AMMIRAGLIO DES. D'ARMATA  
(Umberto Bucci)



6656

12



Cat. 4 - A



MUNICIPIO DI NAPOLI  
UFFICIO DI STATO CIVILE

Estratto dai registri degli atti di nascita

dell'anno 1874 Quartiere *Avvocato*  
Atto di nascita di *Bucci Umberto*  
Num. d'ordine *599*

L'anno mille *874* addì *22*  
del mese di *Maggio* in Napoli, nella casa posta  
in *Napoli* alle ore *ant. 7*  
è nato *Bucci Umberto*  
di sesso *maschile* da *Enrico*  
e da *Civita Trabelta*  
*sposi Calvanese Margherita*

Il presente estratto per riassunto, rilasciato in conformità  
dei RR. DD. 25-8-1932-X, N. 1101 e 22-12-1932-XI, N. 1696.  
è conforme all'originale.

Napoli, li *7* *4* 1939 - XVII

IL TRASCrittORE

*[Signature]*



UFF. DELLO STATO CIVILE

*[Signature]*





## SENATO DEL REGNO

Roma, -5 APR. 1939 Anno XVII

COMMISSIONE  
PER LA VERIFICA DEI TITOLI  
DEI NUOVI SENATORI

Il Presidente della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, comunica che la Commissione stessa, nella riunione del -5 APR. 1939 Anno XVII, ha convalidato la nomina a Senatore del Regno dell'Ammiraglio Umberto BUCCI.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

A Sua Eccellenza

IL PRESIDENTE DEL SENATO DEL REGNO

ROMA

**Eucci Umberto**, Ammiraglio di Squadra designato d'Armata, nato a Napoli il 22 maggio 1877.

*Ha tenuto per oltre due anni il Comando in capo della 1<sup>a</sup> Squadra Navale. È decorato di due medaglie d'argento al V. M. e di Croce al Merito di guerra.*

ASSIR  
Archivio storico del Senato della Repubblica

15

UNIONE NAZIONALE FASCISTA DEL SENATO

Roma, 17 aprile 1939 Anno XVII°

Caro Camerata,

Vi comunico che, come Fascista Senatore, Voi siete iscritte all'Unione Nazionale Fascista del Senato.

La quota di partecipazione all'Unione Nazionale Fascista è di L.25, che Vi prego di versare, a mezzo dell'unito modulo, sul conto corrente n.1/13002.

Saluti

IL PRESIDENTE

F.to: SALLER

*Annunzio Bucci*  
.....

Senatore del Regno



IL PRESIDENTE



DEL COMITATO SUPERIORE DI COORDINAMENTO  
PER I PROGETTI TECNICI DELLA R. MARINA

Roma, li 15 Aprile 1939-XVII°

S.E. Senatore SAILER  
Presidente Unione Nazionale Fascista  
del Senato - ROMA -

Vi ringrazio della comunicazione con-  
cernente il giuramento da prestare nella se-  
duta di lunedì 17 Aprile p.v. Ho già comu-  
nicato alla Presidenza che, salvo sue dispo-  
sizioni in contrario, saranno miei padrini  
il Senatore Ammiraglio di Armata SOLARI Emi-  
lio e il Senatore Ammiraglio Des.d'Armata  
Ministro di Stato DUCCI Gino.

L'AMMIRAGLIO DES.D'ARMATA  
( Umberto BUCCI )



UNIONE NAZIONALE FASCISTA DEL SENATO

Senatore BUCCI Umberto

Iscritto all'Unione il \_\_\_\_\_

Data di iscrizione al Partito Nazionale  
Fascista 1 Ottobre 1920

Anzianità di iscrizione al Partito Nazionale  
Fascista 1920

FEDERAZIONE di \_\_\_\_\_

FASCIO di MINERVINO MURGE

ANNOTAZIONI \_\_\_\_\_

tre figli

CAMPAGNE DI GUERRA: Libia 1911  
Guerra Mondiale 1915-18

DECORAZIONI DI GUERRA: Cav.Ord.Militare di Savoia  
due med.d'Argento al Valore  
croce di guerra

prom.a scelta per merito di guerra

NOME e COGNOME: Museo Bucci  
 DATA e LUOGO DI NASCITA: 22 Maggio 1877 - Napoli  
 figlio di Erico e di Isabella Pivita  
 STATO DI FAMIGLIA: Moglie Marquitta Palvanese  
 Figli (con indicazione per ognuno della data di nascita)

- 1. Madolatus Bucci 24 Maggio 1908
- 3. Cecilia Bucci 10 Novembre 1910
- 5. Mario Bucci 15 Ottobre 1915

TITOLI NOBILIARI: \_\_\_\_\_  
 TITOLI ACCADEMICI, PROFESSIONALI, CARICHE RICOPERTE ecc.  
Ammiraglio di Squadra deliquato di Armata

INDICAZIONE DEL GRADO RAGGIUNTO NELLE ONORIFICENZE DEGLI ORDINI:  
 Corona d'Italia Gran Croce  
 SS. Maurizio e Lazzaro Grand'Ufficiale  
 ALTRE ONORIFICENZE: Car. Ordine Militare Savoia - Stelle d'oro al merito rurale  
 CAMPAGNE DI GUERRA: 1 - Libia - 4 - guerra mondiale  
 DECORAZIONI DI GUERRA O DELLA RIVOLUZIONE FASCISTA:

Prom. e scelta per merito di guerra - Medaglia di argento al valore - Croce di guerra  
 ISCRIZIONE AL PARTITO NAZIONALE FASCISTA: Dal 1° Ottobre 1920  
 presso il Fascio di Mimerrino Murge  
 RESIDENZA e ABITAZIONE: Roma Via Torino I - Mimerrino Murge  
Roma, li 19 Aprile 1939 Anno XVII°

IL SENATORE  
Museo Bucci

NOTA - Con preghiera di voler riempire e restituire il presente modulo al Segretario Generale del Senato.

# SENATO DEL REGNO

## STATO DELLE ONORIFICENZE

dell' Onorevole Senatore BUCCI ammiraglio Umberto di Enrico

GRADO	ORDINE MAURIZIANO			ORDINE CORONA D'ITALIA			NOTE
	Data			Data			
Cavaliere. . . . .	4	giugno	1914	27	maggio	1911	
Cavaliere Ufficiale . . . . .	18	febbraio	1926	22	dicembre	1918	
Commendatore. . . . .	1	giugno	1930	26	agosto	1924	
Grande Ufficiale . . . . .	17	gennaio	1935	3	maggio	1931	
Gran Cordone. . . . .				21	aprile	1936	

Altri Ordini Cavallereschi: \_\_\_\_\_

Dichiaro :

- 1 - di non essere squadrista;
- 2 - di non aver partecipato alla marcia su Roma;
- 3 - di non aver ricoperto cariche nel partito fascista e nella milizia;
- 4 - di non essere insignito della sciarpa littorio;
- 5 - di non aver aderito alla cosiddetta repubblica sociale italiana;

Roma, settembre 1944.

*Mussolini*

---



ALTA CORTE DI GIUSTIZIA  
PER LE  
SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

N.12/715 Prot.

Roma,

18 SET 1945

194 5

Risposta a nota del

N.

Alleg.

Stamperia Reale di Roma

OGGETTO: Senatore BUCCI Umberto nato a Napoli il 22  
maggio 1877.

ON. PRESIDENZA DEL SENATO

R O M A

Rivolgo preghiera a codesta On.Presidenza voler-  
si compiacere farmi tenere, ai fini della procedura  
in corso per la dichiarazione di decadenza dalla ca-  
rica, promossa dall'Alto Commissariato per le san-  
zioni contro il fascismo, un rapporto informativo  
sull'attività parlamentare svolta fuori e dentro il  
Senato dal Senatore in oggetto, con particolare ri-  
guardo a quella politica più o meno di adesione al  
fascismo ed alla volontà del dittatore, che rese pos-  
sibile la guerra e fu causa della catastrofe.

Ove risultino, sarebbero anche gradite notizie  
sul comportamento di detto Senatore dopo il 25 lu-  
glio 1943.

In attesa di cortese sollecito riscontro, rin-  
grazio ed ossequio.

SENATO DEL REGNO
SEGRETARIATO GENERALE
Data 20 SET. 1945
N.153 T. III C. C.

IL PRESIDENTE DELL'ALTA CORTE

3-10-1945

153  
165

AL PRESIDENTE  
dell'Alta Corte di Giustizia per le sanzioni  
contro il fascismo

ROMA

Nel rispondere alla lettera 18 settembre u.s., n.12/715, ritengo anzitutto doveroso rilevare che l'attività politica e parlamentare del Senatore Umberto BUCCI era già stata esaminata dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, Conte Sforza, il quale, nel denunciare, con la sua lettera 7 agosto 1944 alla S.V. i Senatori per i quali riteneva di dover proporre la decadenza, escluse da tale denuncia il Senatore predetto, non avendolo ritenuto - dopo matura informazione, secondo la esplicita dichiarazione dell'Alto Commissario medesimo - imputabile delle colpe previste, agli effetti della decadenza, dall'art.8 del D.L.L. 27 luglio 1944, n.159.

Ciò premesso, trasmetto, per corrispondere alla richiesta della S.V., le notizie sull'attività parlamentare svolta in Senato dal predetto Senatore.

Nulla consta ufficialmente al Senato circa il comportamento di detto Senatore dopo il 25 luglio 1943.

Firmato: DELLA TORRETTA

B U C C I Amm. Umberto

Nominato Senatore il 25 marzo 1939

LEGISLATURA XXX:

Nominato membro della Commissione Legislativa delle Forze Armate dal 17 aprile 1939 al 5 agosto 1945.

Ha riferito sui seguenti disegni di legge:

1. Modifiche alle vigenti disposizioni riguardanti il ruolo speciale di Ufficiali di complemento della Regia Marina istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, (268 - Forze Ar. 30 giugno 1939)
2. Approvazione della legge 1° giugno 1931, n. 886, concernente il regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (334 - Forze Ar. 9 novembre 1939)
3. Aumenti alle paghe dei sottocapi e comuni del Corpo Reale Equipaggi Marittimi (514 - Forze Ar. 6 marzo 1940)
4. Istituzione di uno speciale "ruolo d'onore" per gli ufficiali mutilati ed invalidi della Regia Marina (967 - Forze Ar. 10 agosto 1940)
5. Posizione del personale borghese imbarcato su Regie Navi in tempo di guerra (1156 - Forze Ar. 8 gennaio 1941)
6. Benefici di carriera ed economici agli ufficiali inferiori del Corpo di Stato Maggiore della Regia marina in servizio aeronavigante in qualità di osservatori (1231 - Forze Ar. 11 febbraio 1941)
7. Trattamento economico e di carriera del direttore del Corpo musicale della Regia marina (1314 - Forze Ar. 19 aprile 1941)
8. Sanzioni a carico di equipaggi di unità mercantili (1423 - Forze Ar. 8 Luglio 1941)
9. Conversione in legge del R.D.L. 27 giugno 1941, n. 661, concernente modificazioni alle vigenti disposizioni relative alla carica di Capo di Stato Maggiore Generale e alle sue attribuzioni (1546 - Forze Ar. 21 novembre 1941)
10. Avanzamento dei militari della Regia marina temporaneamente inidonei al servizio militare marittimo per ferite riportate in combattimento o per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio (1557 - Forze Ar. 21 novembre 1941)
11. Trasferimento in servizio permanente effettivo per il tempo di guerra di ufficiali subalterni di complemento del Corpo di Stato Maggiore della Regia marina. (1739 - Forze Ar. 7 marzo 1942)



12. Posizione degli Ufficiali della Regia Marina dichiarati irreperibili ed internati e modifiche al vigente Testo Unico delle disposizioni sull'avanzamento degli Ufficiali della Regia marina (1954 - Forze Ar. 16 giugno 1942)
13. Modifiche all'art. 9 e 10 del vigente Testo Unico delle disposizioni legislative sugli ufficiali di complemento della Regia marina (2065 - Forze Ar. 30 settembre 1942)
14. Istituzione per la durata dell'attuale stato di guerra, della carica di Sottocapo di Stato Maggiore aggiunto nella Regia marina (2148 - Forze Ar. 24 novembre 1942)
15. Istituzione del grado di aiutante di battaglia nella Regia marina (2362 Forze Ar. 9 giugno 1943)

Ha parlato sui seguenti disegni di legge:

1. Norma sulla requisizione del naviglio mercantile (224 - Forze Ar. del 2, 12 e 30 giugno 1939)
2. Varianti alle vigenti disposizioni sull'ordinamento della Regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (264 - Forze Ar. 30 giugno 1939)
3. Aumento degli organici degli ufficiali del Regio esercito (269 - Forze Armate 30 giugno 1939)

SENATO DEL REGNO

153/165

SERVIZIO COMMISSIONI

Ricevuta del piego N. 79 diretto  
a Presidente Alta Corte di Giustizia

Roma, 3 / 10 / 1945 Ore

Il Commesso incaricato della consegna

*Mingoli Aldo*

*Mingoli*

IV - 8945 (2000)

Archivio storico del Senato della Repubblica

IN NOME DI S.A.R. UMBERTO DI SAVOIA  
 PRINCIPE DI PIEMONTE  
 LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

-----oO-----

L'Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo,  
 riunita in Camera di Consiglio

Ha emessa la seguente »

ORDINANZA

Vista la richiesta dell'Alto Commissario per le sanzioni contro  
 il fascismo, in data del 27 agosto 1945, per la dichiarazione di  
 decadenza dalla carica di Senatore di  
BUCCI UMBERTO, nato il 22 maggio 1877 a Napoli, per avere, nella  
 sua qualità di Senatore, con voti ed atti, contribuito al manteni-  
 mento del fascismo ed a rendere possibile la guerra;

Esaminate le deduzioni difensive dell'interessato;

Sentito il relatore;

Letti gli articoli 8 del D.L.L. 27 luglio 1944 n.159 e 8  
 del D.L.L. 13 settembre 1944 n.108;

D I C H I A R A

Bucci Umberto decaduto dalla carica di Senatore.

Roma li 19 dicembre 1945

Per estratto conforme all'originale.

Roma li 9 gennaio 1946

IL CANCELLIERE DELL'ALTA CORTE



*Luciano* 24



**L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA  
PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO**

in persona dei signori:

MARONI	Dr.	Lorenzo	PRESIDENTE
MISASI	"	Luigi	
BORRASINI	"	Vincenzo	
CATALDI	"	Pietro	
LAY	"	Guido	
GESSA	Avv.	Antonio	
VIGNOLA	"	Gerardo	
VITAGLIANO	Prof.	Gustavo	
TERRACINI	On.avv.	Umberto	

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento di Camera di Consiglio sull'istanza di BUCCI Umberto per revocazione dell'ordinanza 19 dicembre 1945 che ha dichiarato la sua decadenza dalla carica di senatore;  
 esaminati gli atti e udito il relatore;  
 premesso in fatto:

BUCCI Umberto, Ammiraglio di squadra, nominato Senatore il 25 marzo 1939, fu deferito in data 27 agosto 1945 dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo per la decadenza dalla carica di Senatore per avere nella sua qualità di Senatore, con



voti e atti contribuito al mantenimento del fascismo ed a rendere possibile la guerra. Questa Alta Corte, esaminati gli atti, nonché le deduzioni difensive dell'interessato, con ordinanza 19 dicembre 1945 dichiarava la decadenza del BUGGI dalla carica di Senatore.

Con esposto 25 aprile 1946 l'interessato chiese che il provvedimento di decadenza fosse revocato perché, data la forma vaga dell'accusa e la mancanza di qualsiasi documento a suo carico nel fascicolo, non era stata data a lui la possibilità di difesa; e perché, mancando ogni accettazione di atti e fatti diretti al mantenimento del fascismo o a rendere possibile la guerra, la decisione dell'Alta Corte deve considerarsi viziata per errore di fatto.

L'Alta Corte, in precedenti e ripetute sue decisioni, ha deliberato che contro le sue decisioni in materia di decadenza dalla carica di Senatore, sia da ammettere la revocazione, soltanto entro determinati limiti: essa praticamente non potrà dare adito ad un riesame del provvedimento di decadenza se non limitatamente al caso di prove riconosciute false o di decisivo errore di fatto risultanti dagli atti e documenti, ovvero al caso in cui, per



difetto assoluto di possibilità di difesa nella quale il Senatore si sia venuto a trovare senza sua colpa, la pronuncia dell'Alta Corte sia da ritenersi viziata di nullità assoluta, tale da incidere sulla giuridica esistenza dell'atto.

In applicazioni di tali principi, nel caso in oggetto, riesce manifesta l'inammissibilità della domanda di revocazione: il BUCCI ammette di avere a suo tempo ricevuta la notifica degli addebiti e di aver presentato le sue difese, ed asserisce di non aver avuto la possibilità di disculparsi unicamente per la formula generica con cui gli addebiti stessi gli venivano contestati; afferma che la impugnata decisione è viziata per errore di fatto in quanto, mentre lo dichiara decaduto dalla carica di senatore per aver contribuito al mantenimento del fascismo ed alla guerra con atti e fatti, nessun atto o fatto è stato mai a lui contestato. Il primo motivo non può ammettersi perché non vi fu, per omissione stessa dell'interessato, difetto assoluto di possibilità di difesa; ed i documenti che egli produce a sostegno della domanda di revocazione, se comprovano gli altissimi meriti militari e larga estimazione da cui il BUCCI è circondato, non appartengono alcun fatto nuovo ed alcuna circostanza decisiva che non fossero già

stati esposti nel giudizio di merito.

Il secondo motivo parimenti non appare fondato in quanto l'Alta Corte ha ripetutamente e costantemente affermato che abbiano contribuito al mantenimento del fascismo tutti quei senatori che non abbiano, dentro e fuori del Senato, separato la loro responsabilità da quella del Governo.

P. Q. R.

dichiara inammissibile la domanda di BUCCI Umberto per la revocazione dell'ordinanza 19 dicembre 1945 che ha dichiarato la sua decadenza da Senatore.

Così deciso in Roma nell'adunanza di Camera di Consiglio del 24 giugno 1946.

F/ri L.Maroni, L.Misasi, V.Berragine, P.Cataldi, G.Lay, A.Gessa, G.Vignola, G.Vitagliano, U.Terracina.

E' copia conforme all'originale per uso di ufficio.

Roma li 29 Aprile 1947



IL CANCELLIERE



COPIA

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE

R I C O R S O

dell'Ammiraglio di Squadra designato d'Armata UMBERTO  
BUCCI, domiciliato elettivamente in Roma, Via della  
Vite n. 13, nelle studio dell'Avv. Camillo Gino Pe-  
corella dal quale è difeso per mandato speciale a  
rogito Napoleone in data 26 giugno 1947

NEI CONFRONTI

dell'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCI-  
SMO, in persona dell'On. Alcide De Gasperi

N O N C H E'

del Commissario straordinario per il senato in persona  
del consigliere di Stato Raffaello Montagna

PER L'ANNULLAMENTO

dell'ordinanza 24 giugno 1946 resa nota al ricorren-  
te con lettera in data 30 aprile 1947 comunicategli  
il 9 maggio 1947, con la quale si dichiarava inammissibile la domanda proposta dal ricorrente per la re-  
vocazione dell'ordinanza 19 dicembre 1945 che dichia-  
rava la sua decadenza da Senatore.

F A T T O

L'Ammiraglio di Squadra designato d'Armata,  
Umberto Bucci, fu nominato Senatore il 25 marzo 1939.

L'Alto Commissario Sforza allorchè, in appli-  
cazione del D.L.L. 27/7/1944 n. 159, che stabiliva

COPIA  
8 LUG 1947  
BANCALIERA  
bibi  
1947  
108  
de  
Prot.: MAB  
de



- 2 -

le sanzioni contro il fascismo, deferì all'Alta Corte di Giustizia i Senatori i quali "col loro voti e atti contribuirono al mantenimento del regime fascista e a rendere possibile la guerra", non aveva ritenuto di dover comprendere fra questi il ricorrente.

Solo successivamente, in data 27 agosto 1945, l'Alto Commissario per le Sanzioni contro il fascismo denunciava l'Ammiraglio Bucci all'Alta Corte di Giustizia per le suddette imputazioni ai fini della decadenza dalla "carica di Senatore".

Data la forma vaga dell'accusa e la mancanza di qualsiasi documento a suo carico nel fascicolo, nel memorandum presentato all'Alta Corte di Giustizia il 26 novembre 1945 l'Ammiraglio Bucci si limitò a narrare il suo rastilineo passato militare e politico senza poter rispondere ad alcun addebito preciso e circostanziato.

Dopo aver succintamente esposto le vicende della sua carriera nella Marina da Guerra italiana in tempi di pace e durante i conflitti italo-turco ed europeo, dopo aver fatto rilevare come nessun beneficio avesse egli tratto dal regime fascista perchè, vigente detto regime, tutte le sue promozioni erano avvenute per anzianità, il ricorrente esaminava i motivi che determinarono nel 1939 la sua nomina a



Senatore. A quel tempo egli si trovava in possesso di tutte le qualifiche richieste dallo Statuto del Regno per la nomina a Senatore (cat. XIV Generali - Ammiragli) nonchè delle norme consuetudinarie osservate in proposito fin dai tempo pre fascisti. Era infatti il più anziano degli Ammiragli della R. Marina, ricopriva il grado di Designato d'Armata, aveva comandato la Squadra per 33 mesi e godeva di largo prestigio in tutto il proprio ambiente.

Il ricorrente esprimeva poi che la sua attività in Senato era stata pressochè nulla. Egli infatti, lasciato il servizio si era andato a stabilire a Minervino Murge e solo di rado veniva a Roma. Egli prese parte, sì, ai lavori della Commissione per le FF.AA. alla quale era stato assegnato ma sempre per trattare argomenti tecnici di scarsa importanza, riflettenti non certo l'andamento della guerra, ma semplicemente vantaggi e provvidenze per il personale. Di un solo provvedimento di particolare importanza ebbe a trattare e cioè della conversione in legge del R.D.L. 27/6/41 n. 661 sulle attribuzioni del Capo di S.M. Generale, diretto a precisare le responsabilità di questi meglio di quanto non fosse stato fatto nei precedenti provvedimenti legislativi in proposito emanati. Il ricorrente, infine, poneva in ri

lievo come fosse nota negli ambienti della Marina la sua disapprovazione riguardo alla partecipazione dell'Italia alla guerra contro gli Anglo-Americani; ed a prova delle sue asserzioni esibiva dichiarazioni scritte provenienti da fonti autorevoli e insospettabili, quali, fra gli altri, l'Ammiraglio De Courten, che ne confermavano pienamente il contenuto.

Con ordinanza in data 19 dicembre 1945, l'Alta Corte di Giustizia dichiarava l'Ammiraglio Bucci "decaduto dalla carica di Senatore".

Avverso tale provvedimento con esposto 25 aprile 1946 il ricorrente proponeva istanza di revocazione sostenendo come la decisione dell'Alta Corte fosse viziata per errore di fatto per non essergli stata contestata alcuna circostanza sulla quale fosse possibile fondare la generica accusa contro di lui messa e per non essergli stata data conseguentemente la possibilità di addurre prove in propria difesa, tranne quelle che egli aveva ritenuto di fornire unicamente attenendosi ad un criterio soggettivo di supposizioni.

Ma tali argomenti non furono tenuti in alcun conto dall'Alta Corte la quale, con successiva ordinanza 24 giugno 1946 respingeva l'istanza confermando la pronuncia di decadenza.



Al fine di ottenere l'annullamento di questo provvedimento, nonchè del precedente con il quale si pronunciava la decadenza "dalla carica di Senatore" il ricorrente propone ricorso dinanzi le Sezioni Unite civile di questa Suprema Corte e, riservando un più ampio svolgimento a successiva memoria, enuncia i seguenti

#### MOTIVI

MOTIVO PRIMO - Difetto assoluto di giurisdizione dell'Alta Corte per le Sanzioni contro il fascismo a pronunciare la decadenza dalla carica di senatore per difetto della forza di legge nelle disposizioni degli art.li 2 cpv., 8 ultimo comma e 42 del D.L.L. 27.7.1944 n. 159 e degli art.li 8 e 9 del D.L. 18.9.1944 n. 198 in quanto riferentesi ai membri del Senato (art. 362 c.p.c.; art.li 3, 36, 37, 51 e 71 cpv. dello Statuto Albertino; art.li 1, 3 e 4 del D.L.L. 25.6.1944 n. 151; art. 2 disp. prelim.cod.civ.)

Con il decreto legge 25 giugno 1944 n. 151 mentre era attribuita al Governo, in via straordinaria e transitoria, la competenza legislativa di carattere ordinario, veniva riservato espressamente ogni provvedimento in materia costituzionale alla Assemblea Costituente la quale sarebbe stata eletta "per deliberare la nuova costituzione dello Stato"

(art. 1).

Tale riserva si evince chiaramente non solo dall'art. 1, ma anche dai successivi art.li 2 e 3. Quest'ultime anzi impone ai componenti del Governo l'impegno d'onore "di non compiere fino alla convocazione dell'assemblea costituente, atti che comunque pregiudichino la soluzione della questione costituzionale".

L'art. 4, che disciplina l'emanazione di decreti legislativi da parte del potere esecutivo, va quindi esclusivamente riferito alle leggi di carattere ordinario.

Contro queste disposizioni, che debbono considerarsi fondamentali perchè intese a disciplinare tutta la materia della formazione delle leggi sino alla convocazione dell'Assemblea costituente, urtano le norme contenute nei decreti 27 luglio 1944, n. 159 e 13 settembre 1944 n. 198 e particolarmente gli art.li 2, 8 e 42 del primo e 8 e 9 del secondo.

Con tali norme è stato creato un organo, i cui componenti sono nominati dal potere esecutivo, attribuendogli il compito di dichiarare la decadenza dei Senatori; sono stati modificati o abrogati gli articoli 3, 36, 37, 51 e 71 opp. dello Statuto del Regno; si è praticamente soppresso il Senato attraverso

la denuncia di quasi tutti i suoi membri.

- 7 -

La costituzione preesistente, le istituzioni fondamentali dello Stato, sono state così gravemente vulnerate che non par dubbio che il campo riservato alla Assemblea Costituente sia stato invaso ed i limiti della potestà legislativa ordinaria del Governo oltrepassati.

MOTIVO SECONDO - Difetto assoluto di giurisdizione per inosservanza da parte dell'Alta Corte del vincolo della regola della legge e dell'obbligo della motivazione

L'Alta Corte, nelle sue ordinanze 19 dicembre 1945 e 24 giugno 1946 non ha tenuto in alcun conto i due suddetti principi caratteristici ed essenziali della funzione giurisdizionale e che costituiscono dei limiti insuperabili all'attribuzione e all'esercizio dei poteri del Giudice speciale (art. 37 e 362 c.p.c.).

A) Inosservanza della ipotesi di legge per la decadenza dalla carica di senatore (art. 8 ultimo comma del D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159 e art. 8, 1° comma D.L.L. 13.9.1944 n. 196).

L'art. 8 del decreto 27 luglio 1944 n. 159 prevede la decadenza dalla carica di senatore per quei "membri delle Assemblee Legislative...che con

- 8 -

"i loro voti e atti contribuirono al mantenimento del regime fascista e a rendere possibile la guerra".

Da parte dell'Alta Corte doveva quindi essere accertato se il ricorrente con i suoi voti e con i suoi atti avesse contribuito al mantenimento del regime fascista e a rendere possibile la guerra.

Risulta viceversa dagli atti processuali che tale accertamento non fu fatto. Anzi è mancata perfino ogni precisa contestazione di addebiti al ricorrente.

Risulta poi dall'ordinanza 24 giugno 1946 che la decadenza venne pronunciata in base a un ben singolare criterio. Si può ivi leggere infatti che "l'Alta Corte ha ripetutamente e costantemente affermato che abbiano contribuito al mantenimento del fascismo tutti quei senatori che non abbiano, dentro e fuori del Senato, separato la loro responsabilità da quella del Governo". Mentre, quindi, la disposizione di legge si attiene al principio che la prova dell'accusa spetta all'accusatore, il Giudice speciale pone l'onere della prova a carico dell'incolpato.

Mentre dalla legge si evince che la prova dovrà comunque vertere sui "voti e atti" compiuti dai Senatori coi quali si sia contribuito al manteni-

mento del fascismo o a rendere possibile la guerra, l'Alta Corte dopo aver stabilito di proprio arbitrio una presunzione di colpa a sfavore del ricorrente, ha addirittura pretese che questi provasse "di aver separata manifestamente...la propria responsabilità da quella del cessato regime" di avere cioè svolto un'attività che nessuna legge - e tanto meno la legge speciale - prescrive.

E' pertanto in atti la prova che l'Alta Corte si è attribuita dei poteri che nessuna disposizione di legge le aveva dati, statuendo arbitrari e anti-giuridici criteri per lo svolgimento della propria funzione giurisdizionale e omettendo di ottemperare a quanto dall'art. 8 era chiamata a compiere e cioè indagare con quali voti e con quali atti si era dal ricorrente contribuito al mantenimento del regime fascista e a rendere possibile la guerra.

B) Mancanza di motivazione - (art. 148 3° C. Cod.Proc. pen, art.li 132 e 134 cod.proc.civ. art.8 ult.comma D.L.Lt. 13 settembre 1944 n. 198, art. 10 D.L.Lt. 25.7.1944 n. 159).

La suindicata norma dei codici di rito penale stabilisce che "le sentenze e le ordinanze devono essere motivate, a pena di nullità, se la legge non stabilisce altrimenti". Non altrimenti dispongono



-10 -

i citati articoli del cod. proc. civ. e l'art. 8 del D.L.L.13/9/1944 n. 198. Viceversa l'ordinanza con la quale veniva pronunciata la decadenza del ricorrente è del tutto priva di motivazione e pertanto deve essere considerata nulla.

Come è noto non solo in fatto le ordinanze tutte di decadenza sono prive di motivazione, ma addirittura l'Alta Corte ha esplicitamente affermato in proposito di non esser tenuta a giustificare i propri provvedimenti. Ciò va rilevato innanzi tutto sotto il profilo dell'inosservanza del vincolo della regola della legge e costituisce un'ulteriore violazione di questo fondamentale principio dell'attività giurisdizionale, che si viene ad aggiungere a quelle già rilevate sub A) ed in tanto è particolarmente grave, in quanto, così agendo, il Giudice speciale ha creato di suo arbitrio le forme di svolgimento della propria attività processuale.

Va inoltre rilevato, a dimostrazione della fondatezza dei motivi dedotti in questo capo riguardanti cioè la totale mancanza di motivazione, che tale mancanza esclude la pronuncia di decadenza dal novero degli atti giurisdizionali e in genere di tutti quegli atti che sono giuridicamente rilevanti al fine di modificare lo stato giuridico delle persone.


Niun dubbio infine può sorgere sull'ammissibilità del ricorso sia perchè l'art. 9 del D.L.n.198 è da considerare privo della forza di legge, sia perchè, per giurisprudenza costante del Supremo Collegio il ricorso per difetto di giurisdizione è sempre proponibile anche quando sia espressamente escluso qualsiasi mezzo di impugnazione.

P. Q. M.

si chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento di decadenza della carica di Senatore, pronunciato dall'Alta Corte di Giustizia per le Sanzioni contro il Fascismo a carico del ricorrente.

Con ogni altra conseguente pronuncia di ragione o di legge.

Roma,



Il presente ricorso sarà depositato in termini con i seguenti atti e documenti:

- 1) Procura ad litem
- 2) Ordinanza dell'Alta Corte in data 19/12/1945
- 3) " " " " " " 24/12/1946
- 4) Fascicolo del giudizio svolto innanzi all'Alta Corte

Pecunia

- 12 -

- 5) Istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio
- 6) Bolletta di pagamento del deposito per multa del

seguinte tenore: " Il G. M. Leorullo con il suo proprio  
 ho fatto le mie ricorrenze per ricorsi in favore mio per conto dell'U.  
 Orlando Pisci per annullamento dell'ordinamento 14.6.63 nell'art. 10.2.  
 Sanzioni fu Presidente il tenente della finanziaria Carlo Pacciana  
 la legge della tabella 10.4 al n. 8-7-63. Ho fatto  
 l'ufficio, fu Leorullo.

Av. Pisci

Ed istanza dell'Avv. Umberto Pisci

U. Pisci domiciliato rappresentato e  
 difeso, come sopra.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziaro della Corte di Cassazione  
 Pisci ho notificato il sopra esteso ricorso, elenco delle

ordinazioni e bollette di seguito depositato per multa eventuale  
 il tutto a firma dell'Avv. Pisci con il suo proprio  
 e l'U. Pisci con il suo proprio e l'U. Pisci con il suo proprio  
 di fatto il signor Pisci con il suo proprio e l'U. Pisci con il suo proprio  
 a ricorrenza del signor Roberto Terzignelli.

Il Comitato Autorizzante  
 U. Pisci  
 U. Pisci  
 U. Pisci